

## **LEGGE REGIONALE 26 maggio 1997, n. 8**

### **Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.**

*(BUR n. 61 del 30 maggio 1997)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 26, 3 giugno 2005, n. 12, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 23 e 11 agosto 2010, n. 22)*

#### **Art. 1**

##### *Strutture speciali*

**1.** Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, *il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile* si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni.<sup>1 2</sup>

**1. bis** *Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.*<sup>3</sup>

**2.** La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.

**3.** Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.

**4.** *Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica.*<sup>4</sup>

**5.** *(Abrogato)*<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> comma così modificato ed integrato dall'art. 13 c. 3 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 1, c. 8, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 1 bis, c. 4, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. (vedi anche L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 10 ter, comma 2.

<sup>2</sup> l'art. 3, c. 1, della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18 ha indirettamente operato una modifica a tale comma, prevedendo che per le Strutture Speciali del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti e dei Presidenti dei Gruppi consiliari ci si possa avvalere anche di personale "al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche" (vedi anche art. 10, comma 2, della L.R. 13/5/96, n. 8), e successivamente all'art. 37 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 le parole "il Presidente della Commissione per il Piano, i Gruppi consiliari ed i Presidenti dei Gruppi consiliari" sono abrogate, e le parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 giugno 2005, n. 12

<sup>4</sup> comma introdotto dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 26.

<sup>5</sup> **Comma introdotto dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 26. Successivamente questo comma è stato sostituito dall'art. 37 comma 1 lett. b) della L. R. 13 giugno 2008, n. 15. Da ultimo, l'art. 23, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 ha abrogato detta lettera b).**

5 bis. (Abrogato)<sup>6</sup>

## Art. 2

### *Orario di lavoro e di servizio del personale*

1. Il personale assegnato alle strutture speciali è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia.<sup>7</sup>
2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture ed il personale può essere esentato dall'effettuare la rilevazione obbligatoria della presenza, mediante i sistemi di rilevazione in uso, fermo restando, comunque, il rispetto della relativa disciplina e l'obbligo della certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura<sup>8</sup>.

## Art. 3

### *Competenze al personale delle strutture speciali*

1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'articolo 1 è escluso dalla fruizione delle competenze accessorie (produttività e progetti obiettivi) a qualsiasi titolo denominate, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario che sarà determinato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante apposito piano annuale con la determinazione di un *budget* spettante alla singola struttura mediante provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i titolari delle stesse sulla base delle particolari esigenze legate all'attività di collaborazione.<sup>9</sup>
2. Onde compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma, ai responsabili delle strutture speciali di cui all'articolo compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità forfettizzata di Lire 15.000.000 (quindici milioni) in dodici rate mensili ed ai restanti componenti delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in

---

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 37 comma 1 lett. c) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente l'art. 23, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 ha abrogato detta lettera c) e quindi il comma 5bis.

<sup>7</sup> Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23, che deve essere inteso nel senso che "il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell'orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all'atto del conferimento dell'incarico".

<sup>8</sup> Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 25 che così recita:

"1. L'art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere inteso nel senso che la certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura costituisce strumento di controllo e valutazione dell'attività della stessa, che può essere attivato da parte del predetto titolare.

2. L'art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere altresì inteso nel senso che la certificazione sopra richiamata, configurandosi come atto interno alla struttura speciale, non costituisce presupposto per la valutazione dell'attività svolta dai membri della struttura speciale ai fini dell'erogazione dei corrispettivi stabiliti".

<sup>9</sup> Per il personale addetto alle Strutture Speciali del Consiglio i commi 1e 2 sono sostituiti dall'art. 1 quater, c. 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, laddove introduce il comma 10 dell'art. 10 della L.R. 13/5/1996, n. 8, di seguito riportato:

"10. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali".

godimento, compete una indennità in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

#### QUALIFICHE FUNZIONALI:

II	3.600.000
III	4.800.000
IV	6.000.000
VI	7.000.000
VII	8.400.000
VIII	9.600.000 <sup>10</sup>

**3.** In analogia al capo III dell'allegato "A" della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 ed all'articolo 31 del contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, sono istituiti nel Bilancio della Regione a partire dal 1997, per le rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta regionale, appositi fondi per la copertura delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, trattamento di missione e rimborso spese trasferte, effettuate dal personale assegnato alle strutture speciali, derivanti dalla presente legge.

#### **Art. 4**

##### *Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali\**

**1.** Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali, oltre alle indennità correlate alle qualifiche funzionali rivestite secondo la tabella riportata al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, in sostituzione dell'indennità di trasferta e rimborso spese prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n.386 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni permanenza fuori dalla sede di servizio o di residenza, di durata eccedente rispettivamente le sette ore e le dieci ore, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario, comprensivo di ogni onere e del trattamento di mensa nella misura pari ai 2/3 (due terzi) dell'importo massimo spettante per tale titolo e, rispettivamente per uno o due pasti, per il personale di pari qualifica, stabilito in applicazione della normativa vigente presso la Regione, in materia di trattamento di missione e rimborso spese.

**2.** In caso di pernottamento fuori sede, il relativo rimborso è operato previa esibizione di regolare documento giustificativo della spesa.

---

<sup>10</sup> Per il personale addetto alle Strutture Speciali del Consiglio i commi 1e 2 sono sostituiti dall'art. 1 quater c. 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, laddove introduce il c. 10 dell'art. 10 della L.R. 13/5/1996, n. 8, di seguito riportato:

“10. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali”.

\* L'art. 1, comma 19, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18 detta ulteriori norme in materia, stabilendo in particolare che “I titolari di strutture speciali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 1997, n. 8, anche nel caso di rinuncia all'autovettura in dotazione hanno diritto all'assegnazione dell'autista proveniente da personale in servizio presso gli autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione o estraneo ad essa”.

**3.** Alla certificazione della prestazione di servizio fuori sede provvede il titolare della struttura speciale, cui il dipendente è assegnato, sulla scorta delle risultanze del libretto di marcia in dotazione alla vettura.

**4.** Agli stessi compete la fruizione di lavoro straordinario con le stesse procedure previste al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

#### **Art. 5**

##### *Norma finanziaria*

**1.** Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

**2.** A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante la istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa occorrenti per la gestione delle strutture speciali previste dalla presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

#### **Art. 6**

##### *Entrata in vigore*

**1.** La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.